

SISTEMA TS - Soggetti tenuti all'invio dei datidelle spese sanitarie anno 2016

A seguito del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria, in aggiunta ai soggetti previsti per l'anno 2015, anche i soggetti sotto segnati

- Psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- Infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- Ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- Tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- Esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- Parafarmacie.

Facciamo riferimento alle spese sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19% dell'importo della spesa.

Le spese detraibili riguardano in via generale:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze;
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
- spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività

assistenziali di nucleo;

- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

L'obbligo di comunicazione è relativo ai soli soggetti riportati nella tabella in fondo al documento, così come ampliata dal D.M del M.E.F. pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre.

Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

Tab. I - Soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS per l'anno 2016

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Dentista	SI	È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all'invio dei dati, essendo iscritto all'albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia	NO	Tutti gli adempimenti saranno a carico dell'azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato	SI	L'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come "rappresentante" nel modello AA7/10 inviato all'Agenzia delle entrate.
Studio costituito come SRL	SI	L'obbligo scatta da quest'anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi	SI	Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
Psicologi	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Ostetriche	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Ottico	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Tecnici sanitari di	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per

radiologia medica		lo scorso anno
Fisioterapista	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Medico ortopedico	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all'invio dei dati.
Massofisioterapisti	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Logopedisti	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Biologo nutrizionista	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Medico specializzato nell'attività di dietista	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Farmacia	SI	È tra i soggetti espressamente ricompresi nell'ambito applicativo della norma.
Parafarmacia	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici	SI	Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
Medico veterinario	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Medico sportivo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
Allergologo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
Laboratori analisi – strutture accreditate	SI	Rientrano tra le strutture sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche,	SI	La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.

STUDIO COMMERCIALE

Cantisani & Associati

ecc.).		
Strutture sanitarie non accreditate	SI	La legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016